

Roma, 1 ottobre 2025

Al Capo Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno - **Prefetto Carmen Perrotta**

Al Direttore Centrale per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno - **Prefetto Gerlando Iorio**

Al Direttore dell'Ufficio IV° Relazioni Sindacali dell'Amministrazione Civile dell'Interno
Viceprefetto Fulvia Zinno

Oggetto: Richiesta di verifica dell'avvenuta applicazione dei pareri Aran (Id: 31043, Id: CFC114, Id: 34471, Id: 35060, Id: 31120, Id: CFC128) nelle procedure selettive per le progressioni economiche 2024 all'interno delle aree, indette con D. M. del 16 aprile 2025 le cui graduatorie sono state pubblicate con decreto ministeriale n. 2047 del 24 settembre 2025.

La scrivente O.S., chiede di conoscere se le graduatorie pubblicate con decreto ministeriale n. 2047 del 24 settembre 2025, inerenti le procedure selettive per le progressioni economiche 2024 all'interno delle aree, indette con D. M. del 16 aprile 2025, sono state redatte in conformità al contenuto dei pareri espressi dall'Aran riportati in oggetto, che si allegano alla presente lettera.

Si rimane in attesa di rassicurazione a riguardo.

Il Coordinatore Generale FLP Interno
Dario Montalbetti



Allegati: Pareri Aran: Id: 31043, Id: CFC114, Id: 34471, Id: 35060, Id: 31120, Id: CFC128.

PARERI ARAN

Un lavoratore neo-assunto o transitato all'area superiore a seguito di progressione verticale può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale (c.d. PEO)?

• **Id: 31043**

Precedente ID: CFC114

L'art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/05/2022 disciplina le progressioni economiche all'interno delle aree (c.d. PEO). Tale articolo, al comma 2, lett. a), indica i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ovvero:

1. Non aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di alcuna progressione economica;
2. Assenza negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto laddove comminato per "negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati".

Con riguardo al punto 1), l'art. 14 in esame precisa, da un lato, che il termine di tre anni in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due o ampliato a quattro; dall'altro, che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.

Sotto tale ultimo profilo, va precisato che il requisito di cui al punto 1) rappresenta l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l'inquadramento nell'area (mediante assunzione dall'esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell'ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva. Ciò appare evidente dalla lettura complessiva della disposizione contrattuale in esame. Infatti, il comma 1 del citato art. 14 precisa quale sia la finalità dei differenziali stipendiali chiarendo che essi remunerano "il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area". Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell'ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

Data pubblicazione
07 Aprile 2023

PARERI ARAN

Come va calcolato il triennio di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021 relativo alle progressioni economiche all'interno dell'area?

• **Id: 34471**

In merito alla questione posta si deve innanzitutto tenere presente che ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell'ultima progressione economica acquisita.

Inoltre, si evidenzia che l'art. 14 comma 1 sancisce che l'attribuzione di differenziali economici e quindi la progressione economica avviene appunto all'interno di ciascuna area "al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area...".

Pertanto, il requisito di non aver beneficiato di "alcuna progressione economica" dovrà essere verificato nell'ambito dell'Area di appartenenza e quindi dell'Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva. Si dovrà comunque tenere conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione in area corrispondente all'attuale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

[Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.](#)

Comparto funzioni centrali

Data pubblicazione

05 Giugno 2025

PARERI ARAN

Con riferimento alle progressioni economiche all'interno delle aree, di cui all'art. 16 del CCNL comparto Funzioni centrali del 27.1.2025, è possibile suddividere in gruppi la platea dei dipendenti aventi diritto all'interno di ogni area, sulla base del numero dei differenziali stipendiali già attribuiti?

• **Id: 35060**

Il sistema di classificazione introdotto dal CCNL comparto Funzioni Centrali del 9.5.2022 è articolato in 4 aree, all'interno delle quali si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione.

Per rafforzare tale concetto, all'interno delle Aree sono state eliminate le diverse posizioni economiche, riconducendo il percorso di crescita economica all'attribuzione di differenziali stipendiali il cui importo è unico per area.

L'art. 16 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.01.2025 stabilisce che possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. L'assenza di ulteriori indicazioni, unitamente al fatto che al comma 2, lett. d), del medesimo articolo viene precisato che "*i differenziali stipendiali sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, [...]*" evidenzia che le procedure devono essere definite per area senza alcuna ulteriore suddivisione dei dipendenti in gruppi sulla base del numero dei differenziali stipendiali già attribuiti agli stessi.

Il quadro sopra delineato non è derogabile in sede di contrattazione collettiva integrativa atteso che il medesimo art. 16, al comma 2, demanda a quest'ultima solo gli aspetti di cui alla lett. d) punto 3, lett. e), lett. f) e lett. g).

Comparto funzioni centrali

Data pubblicazione

09 Luglio 2025

PARERI ARAN

Come si deve interpretare il criterio stabilito nel comma 2, lett. d), n. 1) dell'articolo 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 concernente la "media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite" relativo alle progressioni economiche all'interno delle aree?

• **Id: 31120**

Precedente ID: CFC128

Come è noto, il comma 1 del citato art. 14 precisa che i differenziali stipendiali da attribuire al dipendente in caso di progressione economica remunerano *"il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area"*. In tale ottica, quindi, l'Amministrazione deve tenere in considerazione soltanto le valutazioni relative alle prestazioni rese nella medesima area ove si concorre per l'attribuzione del differenziale stipendiale (o di area corrispondente in vigenza del precedente sistema di classificazione).

Pertanto, la locuzione utilizzata, ossia *"la media delle tre ultime valutazioni individuali annuali conseguite"*, non impone uno stringente criterio cronologico, ma permette all'Amministrazione di andare a ritroso nel tempo fino a ottenere tre valutazioni del personale ancorché non contigue.

Comparto funzioni centrali

Data pubblicazione

13 Giugno 2024